

# **BStGer SK.2013.20 vom 3. September 2013**

Bundesstrafgericht, 2013-09-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_SK.2013.20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SK.2013.20)

FR: TPF SK.2013.20 du 3 septembre 2013

IT: TPF SK.2013.20 del 3 settembre 2013

## **Regeste**

Ripetuta falsità in certificati (art. 252 CP); organizzazione criminale (art. 260ter CP); riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 lett. b e c CP); ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup).

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Preliminarmente

#### **E. 1.1**

ripetuta infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup);

#### **E. 1.2**

ripetuta falsità in certificati (art. 252 CP);

#### **E. 1.3**

riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 lett. b e c CP);

#### **E. 1.4**

organizzazione criminale (art. 260ter CP).

2. A. è condannato:

#### **E. 1.5**

ad una pena detentiva di 4 anni e 11 mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 441 giorni (art. 40 e segg. CP);

#### **E. 1.6**

ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, per complessivi fr. 900.--.

3. E' ordinata la confisca degli averi patrimoniali sequestrati ad A., pari a euro 46'665.50, fr. 1'918.45 e pesos 6'210 (art. 70 e 72 CP).

4. A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a fr. 1'360'000.-- (art. 70 e 71 CP).

5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali, pari a complessivi fr. 106'711.45.

6. Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione.

Il Presidente notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

- 25 - Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Dounia Rezzonico (brevi manu) - Avv. Luca Marcellini (per sé e per A.) (brevi manu) - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (per posta, anticipata via fax) - Ministero pubblico della Confederazione, Servizio giuridico (per posta) - Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) (per posta)

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Presidente Il Cancelliere Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell'art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.

Spedizione: 3 settembre 2013

## **E. 2**

Conformità al diritto del rito abbreviato

### **E. 2.1**

Ai sensi dell'art. 362 cpv. 1 lett. a CPP, il tribunale di primo grado decide liberamente se nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto.

### **E. 2.2**

Ai sensi dell'art. 358 CPP, fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato (cpv. 1). Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni (cpv. 2).

### **E. 2.3**

Nel caso concreto, conformemente a quanto richiesto dalla citata disposizione legale, l'istanza formulata dall'imputato di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato è intervenuta in tempo utile, e la pena proposta dalle parti si colloca entro il limite massimo consentito per l'attuazione del presente rito speciale. Per il resto, l'atto di accusa del 7 maggio 2013, accettato irrevocabilmente dall'imputato, soddisfa le esigenze poste dall'art. 360 CPP, con la conseguenza che le condizioni formali del rito abbreviato sono, nel caso concreto, adempiute.

## **E. 3**

Opportunità della procedura abbreviata

### **E. 3.1**

Giusta l'art. 362 cpv. 2 lett. a in fine CPP, il tribunale di primo grado decide altresì se nel caso concreto la procedura abbreviata è opportuna.

- 18 -

### **E. 3.2**

Quanto all'opportunità di procedere nei confronti di A. mediante rito abbreviato si osserva avantutto che i fatti contestati al qui imputato, così come risultanti dall'impianto

accusatorio, sono da considerare di indubbia gravità, ritenuta in particolare la natura dei reati contestati, la ricorrenza dell'aggravante specifica per due capi d'accusa nonché il carattere ripetuto delle infrazioni.

### **E. 3.3**

Ciò posto, la decisione del MPC - intervenuta su istanza dell'imputato - di procedere con rito abbreviato è da ritenersi opportuna, segnatamente nell'ottica dell'economia procedurale, pur collocandosi la proposta di pena concordata tra le parti al limite massimo per l'attuazione del presente rito speciale. Occorre infatti anche tenere in considerazione la condotta predibattimentale e processuale dell'imputato, caratterizzata da una sostanziale collaborazione con gli inquirenti, nonché l'età avanzata dello stesso. Ulteriore elemento preso in considerazione dalla Corte riguarda il lungo periodo di carcerazione preventiva subito dall'imputato - incarcerato dal 23 novembre 2009 (MPC 06-003-000-0013) - con la contestuale esigenza di giungere in tempi brevi ad una definizione della procedura.

### **E. 4**

Concordanza dell'accusa con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa

#### **E. 4.1**

Interrogato nel quadro dell'odierno dibattimento, l'imputato ha nuovamente ammesso e riconosciuto i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall'art. 361 cpv. 2 CPP. Da un esame sommario del fascicolo processuale, inoltre, l'accusa non pare essere in contrasto con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa.

#### **E. 4.2**

In particolare, i fatti contestati all'imputato trovano sostanziale riscontro nel Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del 15 ottobre 2012 (MPC 05-002-000- 2905) nonché nei successivi complementi dell'11 dicembre 2012 (MPC 05-002- 000-3339) e del 16 aprile 2013 (MPC 05-002-000-3476). Parimenti, dai diversi verbali d'interrogatorio di A., si delinea un quadro fattuale concordante con quanto contestatogli mediante l'atto d'accusa in parola.

### **E. 5**

Adeguatezza delle sanzioni proposte

#### **E. 5.1**

Le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c CPP). In tal senso, il tribunale verifica se la stessa è adeguata a norma degli art. 47 e segg. nonché dell'art. 42 CP. In occasione del pubblico dibattimento, sia il MPC che la difesa

- 19 - dell'imputato hanno concluso per l'adeguatezza della pena da irrogare, così come proposta dalle parti. Occorre preliminarmente osservare che i reati ritenuti a carico dell'imputato sono stati in parte commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. Giusta l'art. 2 cpv. 2 CP, occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell'obiettività). Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo

giuridico o principio dell'aumento) v'è da osservare che nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal, Petit Commentaire, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 49 CP).

### **E. 5.2**

Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena.

### **E. 5.3**

Quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori

- 20 - infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenza del Tribunale federale 6B\_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2; 6B\_297/2009 del 14 agosto 2009, consid. 3.3.1; 6B\_579/2008 del 27 dicembre 2008, consid. 4.2.2, con rinvii).

### **E. 5.4**

In concreto, il pubblico ministero propone la condanna di A. alla pena detentiva di quattro anni e undici mesi nonché ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, per complessivi fr. 900.--, per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 lett. b e c CP), ripetuta falsità in certificati (art. 252 CP) e organizzazione criminale (art. 260ter CP). Nell'ambito dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, l'infrazione aggravata alla LStup si rivela essere il reato più grave, prevedendo la pena detentiva non inferiore ad un anno e quindi, considerato il genere di pena, sino ad un massimo di 20 anni (cfr. art. 40 CP). Tale cornice edittale delimita dunque l'esame del giudice, chiamato a procedere con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Va inoltre rilevato che l'art. 305bis n. 2 CP impone il cumulo della pena detentiva con la pena pecuniaria. In concreto, la ripetuta infrazione aggravata alla LStup, è riferita, dal profilo oggettivo, ad un ingente

quantitativo di stupefacente, in vista dell'importazione del quale l'imputato ha profuso importanti energie, in particolare mettendosi a disposizione con assidua frequenza per effettuare i numerosi voli a destinazione del Brasile, partecipando in siffatto modo alle manovre organizzative necessarie all'importazione della sostanza stupefacente in Svizzera. Dal profilo soggettivo, non può sfuggire alla Corte innanzitutto il mero fine di lucro che ha mosso l'imputato nel prendere parte attivamente ai citati traffici, nonché l'intensità e la dedizione da lui dimostrata nell'espletamento dei diversi atti criminali, unitamente al ruolo di primaria importanza da lui rivestito nel raffinato meccanismo criminale messo in atto per l'importazione in Svizzera dello stupefacente. Infine, occorre anche prendere in considerazione la ricorrenza di numerosi precedenti penali, come risulta dal casellario giudiziale italiano. Sul fronte delle attenuanti, v'è da tenere in considerazione la sostanziale collaborazione con gli inquirenti dimostrata dall'imputato, il quale ha riconosciuto i fatti che gli venivano contestati, contribuendo così a far luce sull'insieme dell'inchiesta condotta dal MPC. Di rilievo, nel caso concreto, sono altresì la lunga detenzione subita dall'imputato - in detenzione preventiva dal 23 novembre 2009, in seguito mutata in espiazione anticipata della pena a far tempo dal 7 febbraio

- 21 - 2011 - nonché l'età avanzata dello stesso (classe 1936). Tali elementi accrescono infatti in maniera considerevole l'effetto che la pena avrà sulla sua vita, nonché la sua sensibilità e percezione della stessa.

#### **E. 5.5**

Nel caso in esame, il cumulo giuridico deve operarsi alla luce delle ulteriori tre infrazioni ritenute nei confronti di A., e meglio per organizzazione criminale, riciclaggio di denaro aggravato e, infine, ripetuta falsità in certificati. Con mente all'infrazione di organizzazione criminale, essa si contraddistingue nel sostegno fornito dal qui imputato ad un'organizzazione di stampo mafioso, operante prevalentemente nel Nord Italia, in particolare svolgendo mansioni, dietro compenso, di tipo organizzativo e logistico, intese a facilitare l'approvvigionamento della sostanza stupefacente dal Sud America. Dal profilo soggettivo, assodata la consapevolezza dell'imputato nel contribuire, tramite il proprio sostegno, all'esistenza del citato sodalizio criminale, va tuttavia rilevato che il contributo dato da A. è stato, da un profilo prettamente temporale, assai limitato. Per quanto riguarda il reato di riciclaggio di denaro aggravato - ricorrendo in casu sia l'aggravante specifica del mestiere che quella di banda - con mente agli elementi costitutivi oggettivi v'è da rilevare l'ingente cifra d'affari realizzata, unitamente al fatto di aver agito quale membro di una banda costituita per compiere in maniera sistematica atti di riciclaggio di denaro, estesi peraltro in un arco temporale considerevole. Dal profilo soggettivo, non può sfuggire anche in questo caso l'energia profusa dall'imputato nell'espletamento dei diversi atti criminali, unita alla loro frequenza ed intensità. Per la commisurazione della pena pecuniaria va rilevato che l'imputato, classe 1936, è in carcere preventivo dal 23 novembre 2009, non percependo dunque alcun reddito, ritenuta pure la sua inabilità lavorativa (cfr. Rapporto delle strutture carcerarie del 23 agosto 2013). L'attività criminale di A. è infine caratterizzata dal reato di ripetuta falsità in certificati, per avere fatto uso, in numerose occasioni, di una carta di legittimazione contraffatta, in modo tale da poter eludere i controlli doganali in occasione di numerosi voli a destinazione del Brasile. Quanto alle circostanze attenuanti, analogamente a quanto analizzato per l'infrazione di base (cfr. supra consid. 5.4), v'è da prendere in considerazione la sostanziale collaborazione fornita dall'imputato durante l'inchiesta, che ha permesso agli inquirenti di trovare riscontro rispetto

agli atti di indagine esperiti. L'imputato, come visto, si trova inoltre in stato di detenzione dal 23 novembre 2009, inizialmente quale carcerazione preventiva, mentre dal 7 febbraio 2011 egli è stato posto in regime di espiazione anticipata della pena. Le attestazioni del 22 agosto 2013 dell'Ufficio di patronato e del 23 agosto 2013 delle Strutture

- 22 - carcerarie (cl. 1 pag. 241.2 - 5) fanno stato di un comportamento corretto durante l'incarcerazione. In considerazione anche dell'età avanzata (classe 1936), nonché del suo stato di salute generale (cfr. certificato del Servizio medico del Penitenziario cantonale del 21 giugno 2010 prodotto al dibattimento, come pure le dichiarazioni da lui rese in occasione dello stesso), è ragionevole ritenere che l'effetto che la pena avrà sulla sua vita è accresciuto, ciò di cui occorre tenere conto.

### **E. 5.6**

Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso concreto la pena concordata dalle parti è ancora adeguata. Di conseguenza, le sanzioni e le fattispecie penali così come figuranti nell'atto di accusa vengono recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP).

### **E. 6**

Confisca

#### **E. 6.1**

Giusta l'art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

#### **E. 6.2**

L'art. 72 CP prescrive inoltre che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

#### **E. 6.3**

Al momento del suo arresto, ad A. sono stati sequestrati valori patrimoniali pari a euro 46'665.50, fr. 1'918.45 e pesos 6'210, dei quali, stante la natura dei reati contestatigli, viene ordinata la confisca.

#### **E. 6.4**

Ai sensi dell'art. 71 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In concreto, il pubblico ministero propone di condannare l'imputato al pagamento di un risarcimento equivalente pari a fr. 1'360'000.--, ciò che, a fronte di quanto emerge dall'atto di accusa, appare in consonanza con il guadagno conseguito dall'imputato mediante la sua partecipazione all'organizzazione, al trasporto e all'importazione di sostanza stupefacente dal Sud America (v. cifra 1.1.1 dell'atto di accusa).

- 23 -

#### **E. 6.5**

La Corte prende atto che la documentazione sequestrata a suo tempo permane sotto sequestro in una procedura parallela attualmente in essere presso il Ministero pubblico della Confederazione.

## **E. 7**

Spese

### **E. 7.1**

Il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in relazione con l'art. 424 cpv. 1 CPP).

### **E. 7.2**

Secondo l'atto di accusa del 7 maggio 2013, le spese d'istruzione ammontano a fr. 201'509.25, di cui fr. 104'711.45 a carico di A. Tenuto conto delle attività d'indagine esperite, nonché dei provvedimenti coercitivi ordinati, le stesse appaiono conformi agli art. 1 e segg. RSPPF.

### **E. 7.3**

Gli emolumenti della presente procedura, considerata la sua portata, vengono fissati a fr. 2'000.-- (art. 5 e 7 lett. b RSPPF). Le spese procedurali complessive ammontano pertanto a fr. 106'711.45.

- 24 - Il Collegio giudicante pronuncia:

1. A. è riconosciuto autore colpevole di:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.